

REGNO UNITO**Corte Suprema, sentenza del 18 dicembre 2025, nel caso *Secretary of State for the Home Department v Kolicaj*, [2025] UKSC 49, sulla compatibilità della revoca della cittadinanza con i principi di *procedural fairness***

23/12/2025

Con la pronuncia in esame la Corte Suprema del Regno Unito ha chiarito che la revoca della cittadinanza britannica, anche in assenza di una preventiva possibilità per l'interessato di presentare osservazioni, non viola il requisito di correttezza procedurale (*procedural fairness*).

Il sig. Kolicaj, cittadino albanese naturalizzato britannico nel 2009, era stato condannato nel 2018 a sei anni di reclusione per un grave reato di criminalità organizzata transnazionale. Nel 2020 la *National Crime Agency* (NCA) aveva raccomandato al *Secretary of State* di valutare l'esercizio dei poteri previsti dalla [section 40\(2\)](#) del *British Nationality Act* 1981 (nel prosieguo, l'“*Act*”), che autorizza la revoca della cittadinanza britannica qualora il *Secretary of State* ritenga tale misura conforme all'interesse pubblico (“*conducive to public good*”). Nel gennaio 2021 il *Secretary of State* aveva notificato all'interessato, detenuto in carcere, l'avviso con cui comunicava l'intenzione di revocargli la cittadinanza e, circa trenta minuti dopo, il provvedimento definitivo di revoca. Il *Secretary of State* aveva intenzionalmente notificato l'avviso e il provvedimento a breve distanza temporale, al fine di impedire al sig. Kolicaj di rinunciare preventivamente alla cittadinanza albanese, operazione che avrebbe reso illegittima la revoca di quella britannica per effetto della creazione di uno stato di apolidia. La questione sottoposta alla *Supreme Court* riguarda, in particolare, la compatibilità di tale revoca con i requisiti di *procedural fairness* quando all'interessato non viene offerta la possibilità di presentare osservazioni prima della decisione.

Decidendo all'unanimità, la *Supreme Court* ha ritenuto che la valutazione della *procedural fairness* non debba essere condotta con riferimento esclusivo al momento di adozione del provvedimento amministrativo, ma debba considerare l'intero assetto procedurale delineato dal legislatore. In tale prospettiva, il regime previsto dall'*Act* – in particolare dalle [sections 40](#) e [40A](#) – costituisce un sistema completo e autosufficiente di garanzie, nel quale la tutela dell'interessato è assicurata principalmente attraverso il diritto di appello di cui alla [section 40A](#) dell'*Act* (diritto effettivamente esercitato nel caso di specie) (parr. 60 ss. della pronuncia).

Tale impugnazione non si configura come un mero sindacato di legittimità, ma come un rimedio pienamente devolutivo, che consente al soggetto inciso dal provvedimento di contestarne il merito, di far valere ogni argomentazione di fatto o di diritto e di produrre nuovi elementi probatori, anche se non precedentemente esaminati dall'autorità amministrativa. Alla luce di tali elementi, la Corte ha escluso che l'assenza di una fase partecipativa antecedente alla decisione comporti un *deficit* di tutela, poiché l'interessato dispone comunque di un mezzo effettivo per ottenere una rivalutazione sostanziale della decisione di privazione della cittadinanza.

La *Supreme Court* ha, pertanto, osservato che, alla luce della disciplina procedurale espressamente stabilita dal Parlamento, non sussiste alcun *deficit* nelle garanzie di equità procedurale che debba essere colmato dalla giurisdizione (par. 62 della pronuncia), concludendo che il legislatore ha chiaramente inteso soddisfare il principio di *procedural fairness* in una fase successiva (anziché antecedente) all'adozione del provvedimento, riconoscendo all'interessato un diritto di impugnazione effettivo e pieno nel merito (par. 60 della pronuncia).

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#); a questo [link](#) è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

Raffaele Felicetti